



TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Terza Civile e delle Procedure Concorsuali

Agli Spett. Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna

Ai Sigg. Commissari, Gestori della Crisi, Liquidatori

Oggetto: Linee guida per le procedure di sovraindebitamento – esdebitazione – liquidazione controllata - indicazioni operative.

L'esdebitazione nella liquidazione controllata

La presente circolare, elaborata con le Giudici delegate e informato il Sig. Presidente del Tribunale, risponde all'esigenza di garantire l'adozione tempestiva del provvedimento sull'esdebitazione nell'ambito della liquidazione controllata, assicurando altresì il rispetto del principio del contraddittorio con i creditori in via anticipata rispetto alla tutela giurisdizionale di tipo esclusivamente impugnatorio, in adesione ai principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 181 del 2008.

Questo il quadro delle norme di riferimento all'attualità.

Art. 272 CCI - Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.

2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione e lo deposita. Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è approvato dal giudice delegato.

3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.

3-bis. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Art. 276 CCI - Chiusura della procedura

1. La procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio. Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.



2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

Art. 279 CCI - Condizioni temporali di accesso

1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

2. Abrogato.

Art. 282 CCI - Condizioni e procedimento di esdebitazione

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore è comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.

2. L'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2-bis. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni.

Nell'intento di fornire al Liquidatore istruzioni operative che tengano conto anche delle modifiche apportate dal d.lgs. 136/2024, appare opportuno distinguere i seguenti scenari:

1. chiusura anticipata della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 272, III comma, ultimo periodo, CCI;
2. chiusura della liquidazione controllata al triennio o successivamente.

1. Chiusura anticipata della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 272, III comma, ultimo periodo, CCI.

Qualora le operazioni di liquidazione siano completate **prima del triennio** e non sia in corso l'acquisizione di quote di reddito, l'istanza di chiusura della procedura è presentata dal Liquidatore (art. 272, III comma, CCI), che dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:

a) prima del deposito dell'istanza di chiusura, il Liquidatore redigerà il rendiconto (art. 275 c. 3 CCI) e una relazione contenente il proprio parere sui presupposti dell'esdebitazione, con specifico riferimento: a quanto previsto dagli artt. 280 e 282 CCI; a chi abbia assunto l'iniziativa per la procedura di liquidazione controllata; alle cause e alla genesi del sovraindebitamento (riproducendo quanto eventualmente esposto nella relazione particolareggiata dell'OCC, omettendo il riferimento ai dati sensibili non strettamente rilevanti); al grado di soddisfazione del ceto creditorio; ad ogni altra informazione utile;

b) il Liquidatore comunicherà il rendiconto (che non va quindi previamente depositato al Giudice) e la relazione al debitore e ai creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti, concedendo loro termine di quindici giorni per presentare osservazioni;

c) ricevute le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, entro i successivi cinque giorni il Liquidatore depositerà il rendiconto e una relazione in cui prenderà motivata posizione sulle eventuali osservazioni pervenute, allegando la prova della regolare notifica degli atti di cui al punto b). Ove presente, inserirà nel fascicolo della procedura copia della relazione particolareggiata dell'OCC e dei relativi allegati prodotti nel procedimento unitario definito con la sentenza di apertura della liquidazione controllata;

d) contestualmente alla presentazione dell'istanza di chiusura (art. 272, III comma, CCI), il Liquidatore depositerà una breve relazione riepilogativa e di aggiornamento sulle condizioni di esdebitazione, anche richiamando quella di cui al punto precedente.

Il Tribunale, acquisiti tramite la Cancelleria il certificato penale e dei carichi pendenti, provvederà sull'esdebitazione con il decreto di chiusura della procedura.

2. Chiusura della liquidazione controllata al triennio o successivamente.

Giunti **alla scadenza del triennio**, può accadere che:

2.1. siano ancora in corso le operazioni di liquidazione dei beni e/o azioni giudiziali (art. 272, comma 3, CCI) – oltre che, eventualmente, l'acquisizione di quote di reddito;

2.2. le stesse siano concluse e permanga solo l'acquisizione di quote di reddito.

In entrambi i casi, è opportuno che, alla scadenza del triennio, il Tribunale abbia a disposizione ogni informazione utile a valutare la sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, così da poter emettere tempestivamente il relativo provvedimento (art. 279 CCI).

A tal fine:

a) sessanta giorni prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, il Liquidatore, indipendentemente dall'eventuale istanza del debitore, redigerà una relazione contenente il proprio parere sui presupposti dell'esdebitazione, con specifico riferimento: a quanto previsto dagli artt. 280 e 282 CCI; a chi abbia assunto l'iniziativa per la procedura di liquidazione controllata; alle cause e alla genesi del sovraindebitamento (riproducendo quanto eventualmente dedotto nella relazione particolareggiata dell'OCC, omettendo il riferimento ai dati sensibili non strettamente rilevanti); al grado di soddisfazione del ceto creditorio; ad ogni altra informazione utile;

b) il Liquidatore comunicherà la relazione al debitore e ai creditori ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti, concedendo loro il termine di quindici giorni per presentare osservazioni;

c) entro i successivi cinque giorni, il Liquidatore depositerà una relazione conclusiva ("segnalazione" di cui all'art. 282 CCI) in cui prenderà motivata posizione sulle eventuali osservazioni pervenute, unitamente alla prova della regolare notifica degli atti di cui al punto b). Ove presente, inserirà nel fascicolo della procedura copia della relazione particolareggiata dell'OCC e dei relativi allegati prodotti nel procedimento unitario definito con la sentenza di apertura della liquidazione controllata.

Il Tribunale, acquisiti tramite la Cancelleria il certificato penale e dei carichi pendenti, provvederà sull'esdebitazione.

Qualora alla scadenza del triennio il provvedimento sull'esdebitazione non sia ancora stato adottato, le eventuali quote di reddito del debitore eccedenti il mantenimento già fissato dal Giudice dovranno essere cautelativamente accantonate. In difetto di una norma che prevede un tempo massimo di durata della procedura e considerato che sono acquisibili beni del debitore fino alla sua esdebitazione (cfr. art. 272, comma 3-bis, CCI), il Tribunale non ritiene che sia possibile cessare l'acquisizione delle quote di reddito se non sia intervenuta l'esdebitazione.

Se sarà concessa l'esdebitazione, le quote saranno definitivamente restituite al debitore e le operazioni di chiusura della liquidazione controllata seguiranno nel solo caso *sub* 2.2.

Nel caso in cui non sia, invece, concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare a incamerare le quote di reddito anche oltre il triennio, finché non sarà acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione minima (purché non irrilevante) dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della sua ragionevole durata. Il Liquidatore depositerà una relazione con indicazione delle prospettive di soddisfacimento dei creditori e della conseguente possibile durata della procedura. Terminato tale periodo di durata ulteriore, seguirà la chiusura della liquidazione controllata, previo deposito del rendiconto.

Nell'ipotesi in cui, alla scadenza del triennio, non siano in corso di apprensione quote di reddito, ma la liquidazione dei beni in senso stretto sia ancora in corso, la procedura proseguirà indipendentemente dalla concessione del beneficio dell'esdebitazione, per la quale si seguirà il percorso sopra indicato *sub* a) e b). La procedura si chiuderà, quindi, una volta concluse le operazioni di liquidazione come previsto dall'art. 272, III comma, CCI. Il Liquidatore presenterà il rendiconto *ex art.* 275, III comma, CCI e chiederà la liquidazione del compenso; compiuto il riparto finale tra i creditori, presenterà istanza di chiusura della procedura *ex art.* 276 CCI.

3. Con l'occasione si rappresentano alcune criticità che si verificano con una certa sistematicità in occasione delle **istanze di apertura della liquidazione controllata** e che frequentemente costringono il tribunale a richiedere chiarimenti e/o integrazioni a scapito delle tempistiche di definizione dei procedimenti:

3.1. Domanda: il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, ove presentato personalmente, deve essere sottoscritto dal ricorrente persona fisica (o dal soggetto investito dei poteri di rappresentanza dell'impresa), non essendo sufficiente la presentazione da parte del solo OCC o di un terzo che non sia un difensore investito di procura alle liti e regolarmente iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati.

3.2. Documentazione: nel caso di debitore persona fisica, a corredo del ricorso introduttivo, anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, CCI in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore, devono essere allegati tutti i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione; 2) inventario dei beni; 3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale; 4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi; 5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore (in particolare

buste paga recenti), elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b, CCI).

3.3. Relazione dell'OCC: è necessario che la relazione dell'OCC contenga una esaustiva analisi delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (art. 269 CCI). In funzione di tale verifica, pertanto, la relazione dovrà soffermarsi sui profili già indicati dall'art. 14 ter, III comma, l. n. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio, ovvero "*a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda*".

4. Da ultimo, si segnala che – nel valutare i presupposti per la presentazione di un'istanza di liquidazione controllata o di esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCI – la Sezione ritiene che, dal punto di vista oggettivo, i due procedimenti siano tra loro del tutto alternativi. Pertanto, considerate le previsioni degli artt. 268 3° co .CCI e 283 1° co CCI, si invitano gli OCC a orientare adeguatamente i debitori sulle conseguenze delle due procedure e sulla necessità di adire la liquidazione controllata in caso di attivo non irrilevante ed effettivamente distribuibile ai creditori.

Si trasmette al Sig. Presidente del Tribunale per opportuna conoscenza.

Bologna, 10 aprile 2026

Il Presidente di Sezione

Dott. Michele Guernelli